

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALL'ART. 181 DEL D. L. 34 DEL 19/05/2020 (DECRETO RILANCIO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia COVID-19.
- con successivo Decreto Legge 23.2.2020 n. 6 (convertito con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13) sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; inoltre con l'articolo 3 dello stesso Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure, emanate con una serie di successivi Decreti.
- la gravissima emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato - ai sensi del D.L. 25.03.2020, n. 19, del DPCM del 10.04.2020 e del DPCM del 26.04.2020, contenenti misure urgenti in materia - una prolungata chiusura di gran parte delle attività economiche nazionali, tra le quali i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e, quindi, anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione che hanno patito notevoli danni economici.

PRESO ATTO CHE

- con DPCM del 17/05/2020 è stata - tra gli altri provvedimenti - consentita la riapertura di dette attività a far data dal 18 maggio, con l'adozione di precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, ed al distanziamento interno degli avventori (i tavoli dovranno essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale).
- ulteriori misure sono state adottate dalla Regione Campania con Ordinanza del Presidente n. 48 del 17/05/2020 ad oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33"*, come individuate nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2 SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR - ALLEGATO 3 – con lo scopo di favorire il "distanziamento".

CONSIDERATO che

- che tali, pur necessarie, modalità restrittive comportano per questi esercizi una notevole perdita di spazio utile per lo svolgimento delle loro attività ed evidenziato che lo stesso DPCM prevede che, laddove possibile, si debba privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- le restrizioni si ripercuotono in particolare sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i quali svolgono la propria attività spesso anche usufruendo di spazi esterni concessi dal Comune ove ne abbiano i requisiti.
- il suolo pubblico costituisce, quindi, un vera e propria risorsa che consente di coniugare la ripresa delle attività produttive con una più elevata modalità di contenimento della diffusione dei contagi e diventa, pertanto, non solo misura di agevolazione alla ripresa economica del tessuto produttivo, ma anche misura di supporto al distanziamento e quindi al contenimento del contagio.
- anche le linee guida regionali per le attività di somministrazione suggeriscono, laddove possibile, allestire le zone di somministrazione all'esterno delle aree di pertinenza del locale, per cui le prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria rendono sempre più attuale l'esigenza di una maggiore fruizione degli spazi all'aperto in quanto l'utilizzo di una maggiore superficie esterna sarebbe altresì funzionale non solo ad un posizionamento opportunamente distanziato dei tavoli nel rispetto delle suddette prescrizioni, ma consentirebbe agli esercenti



di usufruire di un'opportunità utile a migliorare la loro offerta ai clienti ed agevolare così il riavvio delle proprie attività sospese a seguito del *lock-down* imposto per legge.

RICORDATO che con D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. "Decreto Rilancio" il Governo, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza ha stabilito dal 1° maggio e fino al prossimo 31 ottobre (**art. 181**):

- l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997.
- che nello stesso periodo le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possano essere presentate per via telematica tramite istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata una planimetria ed in deroga al DPR n. 160/2010, alla normativa in materia di imposta di bollo, al D. Lgs. 42/2004 ed al DPR 380/01 con la previsione che:

comma 3) *"Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."*

(comma 4) *"Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*

(comma 5) *"Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto."*


- la liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, con la previsione *"nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;"* (**art. 264**)

PRESO ATTO CHE

il Dirigente del Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive ha avuto indirizzo di predisporre una proposta di deliberazione da sottoporre all'Amministrazione, nella quale fosse prevista, nell'ottica della massima semplificazione amministrativa e dando atto delle ragioni di carattere straordinario legate all'emergenza sanitaria e delle ripercussioni sul settore come sopra esplicitato ed in forza di quanto disposto dagli articoli 181 e 264 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, la disciplina di un procedimento semplificato ed accelerato sia per il rilascio delle nuove autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico che per l'ampliamento di quelle esistenti, con valore emergenziale, urgente e temporaneo.

RITENUTO OPPORTUNO

- disciplinare mediante esplicite previsioni la procedura semplificata, con valore emergenziale, urgente e temporanea di rilascio *"autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID"*, effettuando una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti con particolare riguardo all'esigenza di sostegno delle attività produttive in relazione alla particolare congiuntura economica determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19, nonché alla necessità che sia assicurato il corretto insediamento delle occupazioni di suolo pubblico in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, nonché la migliore



applicazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale, garantendo l'azione di controllo da parte della Polizia Locale.

- che questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza COVID-19, può essere garantito attraverso l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda ai sensi dell'art. 181 citato, ed i criteri minimi della stessa, consentendo altresì ai soggetti interessati l'avvio dell'occupazione alla presentazione dell'istanza.

EVIDENZIATA la necessità che tali richieste abbiano come punto di accesso comunale il SUAP, già organizzato per la ricezione di istanze telematiche, al fine di verificare con celerità la presenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico.

VISTO il *“Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico e privato con Dehors, annessi a pubblici esercizi di somministrazione ed imprese artigiane alimentari”* approvato con D. C. C. n. 10 del 28/02/2019.


EVIDENZIATO che in coerenza con il dettato dell'art. 181 del D.L. 34/2020 l'esenzione del pagamento della Tosap dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 è prevista soltanto per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1981 n. 287 .

PRESO ATTO che rimangono ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto di aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi, con facoltà di intervenire su autorizzazioni già concesse per eventuali rimodulazioni o revoche.

DATO ATTO che per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

PROPONGONO

1. Di dare atto che l'art. 181 del D. L. 34 del 19/05/2020, ha previsto l'esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP, per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo suolo pubblico.
2. Di recepire conseguentemente la misura di esenzione dal pagamento della Tosap/Cosap introdotta dal D.L. di cui sopra, sia per le nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico, sia l'ampliamento delle superfici già concesse, specificando che l'esenzione è prevista soltanto per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1981 n. 287 restando pertanto applicata per ogni altra tipologia di esercizio secondo gli schemi tariffari di cui al *“Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa”* approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 8.07.2008 come modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 4 del 21.03.2017 e n. 9 del 28.02.2019;
3. Di dare atto che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:
 - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
 - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
 - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
 - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
4. di attuare quanto previsto dal D. L. 34 del 19/05/2020 dando la possibilità ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in occasione dell'emergenza COVID, di poter richiedere, fino al prossimo 31 ottobre, una nuova autorizzazione all'occupazione a carattere temporaneo di suolo pubblico (in corrispondenza/prossimità dei propri esercizi) ovvero un ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso (contiguo o distaccato dall'attuale occupazione) che consenta di recuperare i posti non utilizzabili



per gli avventori, con esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997;

5. di introdurre una specifica disciplina transitoria volta ad individuare le modalità di presentazione telematica della domanda ai sensi dell'art. 181 in combinato disposto con l'art. 264 del D.L. citato, fermo restando la disciplina ordinaria autorizzatoria prevista dal "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e privato con Dehors, annessi a pubblici esercizi di somministrazione ed imprese artigiane alimentari" approvato con D. C. C. n. 10 del 28/02/2019, individuando il SUAP come punto di accesso comunale per le richieste e responsabile del rilascio dell'autorizzazione straordinaria;

6. di stabilire che l'"autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID" preveda:

a) l'ampliamento di concessioni di occupazione di suolo pubblico già esistenti o una nuova occupazione per un'area **minore o pari** alla superficie di somministrazione prevista dalla SCIA/AUT.COMMERCIALE dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 287/91, per il richiedente in possesso di regolare titolo all'esercizio, garantendo su tali aree le regole sul distanziamento previste dalla normativa COVID-19;

b) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;

c) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;

d) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico;

7. di stabilire che:

a) in tale lasso temporale tali domande, non assoggettate all'imposta di bollo, redatte secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000 autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri, saranno presentate per via telematica - utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale ed inviandolo tramite pec al protocollo SUAP - con allegata una planimetria quotata, con indicata l'area da occupare (o di quella già occupata unitamente alla nuova superficie da richiedere), nella quale sia evidenziato lo stato di fatto dell'area, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi e, comunque, tutti quegli elementi che si rende utile raffigurare per definire l'istanza, il numero di tavoli ed i manufatti di arredo da posare sul suolo pubblico nonché indicazione della SCIA già in possesso per l'apertura dell'esercizio dell'attività e documento d'identità del titolare. Laddove il richiedente alleggi alla istanza anche la relazione tecnica asseverata, l'occupazione potrà essere effettuata contestualmente alla richiesta presentata, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio. In tale ipotesi il titolare dell'attività dovrà esibire, in caso di controlli, la ricevuta telematica della richiesta presentata, la planimetria e la relazione tecnica presentata;

b) al fine di mantenere, per quanto possibile, una omogeneità degli elementi di arredo, sarà consentito posare, oltre a sedie e tavoli, strutture leggere (es. ombrelloni, fioriere). Sono vietati dehors e/o strutture pesanti, ancorate stabilmente al suolo;

c) non sarà consentito occupare gli stalli di sosta, inclusi quelli dei veicoli per carico e scarico merci e quelli riservati ai diversamente abili;

8. di stabilire altresì che nella domanda i gestori dovranno impegnarsi:

a) a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti.

b) a mantenere l'area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro.

c) a provvedere in proprio all'apposizione/rimozione di idonee delimitazioni fisse/mobili (parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal transito veicolare.

d) a non richiedere l'occupazione di fronte all'ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell'attività stessa.




- e) ad accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata/modificata qualora si verificano situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l'occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura.
- f) a manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all'utilizzo dell'occupazione richiesta, ivi compresa la gestione dell'andirivieni del personale di servizio addetto alla somministrazione.
9. di dare atto che la mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all'art. 19 del Regolamento OSP comunale citato.
10. di disciplinare che il rilascio dell'"*autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID*" avverrà in Cds attivando un tavolo permanente con i back office competenti (Pubblici Esercizi, Demanio e Polizia Municipale) e che in caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione e/o difformità da quanto dichiarato, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica di rigetto dell'istanza con conseguente deferimento all'autorità giudiziaria nel caso di false dichiarazioni. È prevista la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento, in caso di mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione.
11. dare atto che:
- a) l' autorizzazione all'occupazione straordinaria di suolo pubblico avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione. È sempre riconosciuta la facoltà per l'Amministrazione di ridurre o eliminare, per il periodo strettamente necessario, l'occupazione di suolo pubblico, con rimozione a carico degli esercenti, in caso di lavori di pubblico interesse, per manutenzione delle proprietà comunali, per interventi di Enti erogatori di servizi, per attività di pronto intervento o per qualunque ragione legata a specifiche esigenze di mobilità e di sicurezza.
- b) le occupazioni concesse avranno massimo termine di validità 31/10/2020 salvo ulteriori provvedimenti governativi e saranno esonerate fino a tale data dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997.
- c) è individuato nel SUAP il punto di accesso comunale delle istanze e del rilascio delle predette autorizzazioni temporanee.
- d) per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 *e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Salvatore Petirro




IL DIRIGENTE SAT
Arch. Paola Valvo



Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive in data 04/06/2020 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Paola Valvo



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari in data 04/06/2020 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Salvatore Petirro



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari in data 8/6/2020 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Salvatore Petirro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dai Dirigenti dei Settori Assetto del Territorio ed Attività Produttive e Servizi Finanziari.

RITENUTO per il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 necessario fare quanto in proprio potere per contribuire alla ripresa economica di dette attività.

RITENUTO, in aderenza alle disposizioni del Governo, disporre in via straordinaria per il periodo emergenziale, misure a favore dei pubblici esercizi, attraverso l'aumento della superficie di occupazione del suolo pubblico e lo snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, dando la possibilità ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di poter richiedere, in corrispondenza/prossimità dei propri esercizi, una "autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID" nuova ovvero in ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso al fine di recuperare i posti non utilizzabili.

RITENUTO ALTRESÌ di individuare la competenza alla ricezione delle istanze ed al rilascio delle "autorizzazioni temporanee per occupazione spazi emergenza COVID" nel SUAP e che, tenuto conto che dette occupazioni dovranno comunque essere principalmente compatibili con le norme del codice della strada, sarà acquisito parere della Polizia Municipale.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive e del Dirigente Settore Ragioneria e Finanze.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs 267/2000, di cui al d.P.R. del 21/02/2020, con cui è stato sciolto il Consiglio Comunale di questo Ente a seguito di dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri assegnati

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, condividendola ed approvandola integralmente e per l'effetto approvare espressamente la disciplina della procedura semplificata, con valore emergenziale, urgente e temporanea di rilascio "autorizzazione temporanea per occupazione spazi emergenza COVID", per occupazione temporanea suolo pubblico di cui alla proposta;
2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Umberto Cimmino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Riccardo

